

Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36

OGGETTO: Tributo per i Servizi indivisibili (TASI). Fissazione aliquote per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di marzo, legalmente convocato con avviso n. 31943 del 23.3.2017 per le ore 9,30, si è riunito in L'Aquila nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubeis" sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 10,13 il Consiglio comunale in sessione straordinaria di I convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo. Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	NO	18	LUDOVICI Giuseppe	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	NO	20	MASCIOCCO Giustino	SI
4	CIMORONI Marco	SI	21	MUCCIANTE Alessandro	SI
5	COLONNA Vito	NO	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	NO	23	PADOVANI Gianni	NO
7	D'ERAMO Luigi	NO	24	PALUMBO Stefano	SI
8	DE MATTEIS Giorgio	SI	25	PERILLI Enrico	NO
9	DE PAOLIS Tonino	NO	26	PICCININI Alessandro	SI
10	DI CESARE Ettore	NO	27	PLACIDI Salvatore	NO
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	NO
12	DURANTE Adriano	SI	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	NO	30	SANTILLI Antonella	SI
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	IANNI Sergio	SI	32	TINARI Roberto	NO
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	SI
17	LIRIS Guido Quintino	NO		Totale	19

Partecipano alla seduta, il Vice Sindaco dott. Nicola Trifuoggi, gli assessori comunali Giovanni Cocciantè, Fabio Pelini, Emanuela Di Giovambattista, Emanuela Iorio, Maurizio Capri, Pietro Di Stefano,.

Il presidente accerta che il numero dei presenti (n. 19) è tale da rendere valida la seduta.

Entra il consigliere Perilli (n.20).

Entrano i consiglieri Tinari, il Sindaco ed escono i consiglieri De Matteis, Imprudente, Piccinini, Tinari (n. 18).



Comune dell'Aquila



Entra il consigliere Imprudente (n. 19).

Entrano i consiglieri Properzi, Ferella, De Matteis, D'Eramo, Tinari, Piccinini, Daniele, Di Cesare (n. 27).

Escono i consiglieri D'Eramo, De Matteis, Ianni, Properzi, Tinari (n. 22).

Esce il Sindaco ed entra il consigliere Ianni (n. 22).

Esce il consigliere Vittorini (n. 21).

Escono i consiglieri Daniele, Mancini, Piccinini (n. 18).

Escono i consiglieri Imprudente, Di Cesare ed entra il consigliere Mancini (n. 17).

Esce il consigliere Masciocco (n. 16).

Entra il consigliere Masciocco (n. 17)

Entra il consigliere Padovani (n. 18)

Entrano i consiglieri Di Cesare, Daniele (n. 20).

Il presidente pone direttamente in votazione, per alzata di mano, il punto ex n. 8 dell'ordine del giorno, recante ad oggetto: *Tributo per i Servizi indivisibili (TASI). Fissazione aliquote per l'anno 2017.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE


- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23 maggio 2016, è stata disposta l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, e dei relativi allegati ex lege;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del successivo 15 giugno, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo esercizio finanziario 2016;
- Con deliberazione n. 1 del 10 gennaio scorso, l'Esecutivo Comunale ha provveduto a formulare specifico atto di indirizzo in favore dei dirigenti dell'Ente in ordine al corretto utilizzo degli stanziamenti di rispettiva competenza previsti nel Bilancio Pluriennale 2016-2018, annualità 2017 ed alla effettuazione dei pagamenti, da parte di ciascun Dirigente, entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre 2016 e degli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2017, al netto degli impegni già assunti e del corrispondente Fondo Pluriennale Vincolato;

ATTESO CHE

- L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ...";
- Sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle censite con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;



Comune dell'Aquila



ATTESO IN MERITO CHE

- A mente delle previsioni di cui al susseguente comma 669, come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.*

214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

- In base a quanto stabilito dal successivo comma 671, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e che nel caso di pluralità di possessori e di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO CHE

- Il susseguente comma 673 stabilisce che, nelle ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- A mente del successivo comma 674, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;

CONSIDERATO AL RIGUARDO CHE

- Al susseguente comma 675, è stabilito che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011 smi;
- A norma del comma 677, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, convertito con Legge 68/2014, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione a diverse tipologie di immobile;
- Il successivo comma 678, prevede infine che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del citato D.L. 201/2011 smi, l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille;

CONSIDERATO INOLTRE CHE



Comune dell'Aquila

- In base alle statuizioni del susseguente comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e che l'occupante versa la TASI nella misura percentuale stabilita dal vigente Regolamento comunale IUC, calcolata con l'aliquota fissata dall'Ente Locale, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, fatte salve le disposizioni in materia recate dalla Legge di Stabilità 2016;

DATO ATTO CHE

- Con deliberazione n. 86 in data 8 settembre 2014, modificata da ultimo giusta deliberazione n. 75 del 30 luglio 2015, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC;

RAVVISATO CHE

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 sempre in data 30 luglio 2015, si è provveduto a fissare le aliquote TASI per il medesimo esercizio 2015, come di seguito riportato:
 - Aliquota unica 2,5‰
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0‰


RAVVISATO AL RIGUARDO CHE

- A norma di quanto all'uopo disposto dal comma 683, dell'art. 1, della ridetta Legge 147/2013 smi, entro il termine fissato da disposizioni statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio Comunale deve infatti approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682, numero 2), lettera b), della stessa Legge n. 147/2013;

DATO ATTO CHE

- Nello specifico, il gettito TASI risulta destinato alla parziale copertura dei costi per la erogazione dei servizi indivisibili, ovvero di quei servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare finalità di interesse generale, tra i quali quelli di seguito riportati, unitamente ai relativi costi stimati per il 2017, quantificati sulla scorta delle richieste specificamente formulate dai dirigenti competenti ai fini del Bilancio di Previsione 2017/2019 ed in virtù degli stanziamenti previsti in ragione della riduzione del trasferimento erariale straordinario riconosciuto dalle competenti Autorità Governative a fronte delle minori entrate e delle maggiori spese da sisma per il corrente esercizio:

a) illuminazione pubblica	€ 4.328.800,00
b) servizi cimiteriali	€ 809.421,22
c) manutenzione stradale e del verde pubblico	€ 1.206.000,00
d) servizi socio-assistenziali	€ 3.694.324,82
e) protezione civile	€ 30.185,20



Comune dell'Aquila

- f) pubblica sicurezza e vigilanza € 10.000,00
g) manutenzione e tutela edifici ed aree comunali € 2.802.150,15

EVIDENZIATO AL RIGUARDO CHE

- In virtù delle statuizioni recate dall'art. 1, comma 448, Legge 190/2014, i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, e ciò fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi e che a mente di quanto stabilito dal successivo comma 449, alla copertura degli oneri di cui al comma 448, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- A mente delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 15, lett. b), del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni con Legge n. 125/2015, ad integrazione delle sopramenzionate risorse, per la sola annualità 2015 all'Ente Locale è stato riconosciuto un trasferimento integrativo a detto titolo di 1 milione di euro;

RAVVISATO IN MERITO CHE

- L'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2015), nel modificare il comma 639, della menzionata Legge 147/2013 smi, esclude dalla assoggettabilità alla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche *"dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare"*, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- A mente delle disposizioni di cui alla successiva lettera b), del soprarichiamato comma 14, il comma 669, dell'art. 1, della ridetta Legge n. 147/2013 smi, è sostituito dal seguente: *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- La susseguente lett. c), concernente l'aliquota TASI dei cd. *"immobili merce"*, aggiunge i seguenti periodi al comma 678, *"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"*;
- La successiva lett. d), stabilisce che il possessore di un'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli *"immobili di lusso"*, versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015;



Comune dell'Aquila

- Ai fini del coordinamento temporale con le disposizioni relative all'invio delle delibere IMU, la successiva lett. e), modifica da ultimo anche per la TASI il termine, ora "perentorio", entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al MEF, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre, data quest'ultima invariata;

RAVVISATO INOLTRE CHE

- Per ciò che concerne gli immobili cosiddetti "imbullonati", il susseguente comma 21, stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"*;
- Il susseguente comma 54, nel modificare il comma 678, dell'articolo 1, della citata Legge di Stabilità 2014, analogamente a quanto disposto per l'IMU, prevede anche a fini TASI la riduzione dell'imposta dovuta al 75%;

RAVVISATO AL RIGUARDO CHE

- A mente delle disposizioni di cui al successivo comma 26, come modificato da ultimo con il comma 42, dell'art. 1, della Legge 232/2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RILEVATO CHE

- Sia pur in considerazione della sensibile riduzione subita dal trasferimento erariale straordinario riconosciuto all'Ente Locale per l'annualità 2017, pari a 12 milioni di euro ex art. 14, comma 7, DL 244/2016 s.m.i, nonché in virtù dei costi alla cui copertura risulta concorrere il gettito TASI, a fronte invece del minor introito connesso alla esenzione di cui al sopramenzionato artt. 1, comma 448, Legge 190/2014, di importo stimabile sensibilmente superiore alla risorse previste al successivo comma 449, appare necessario provvedere a riconfermare l'aliquota unica per il corrente esercizio finanziario nella misura del 2,5‰, riconfermando nel contempo al 1‰ l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

EVIDENZIATO CHE

- A mente di quanto stabilito ex art. 1, comma 688, della 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 16/2014, convertito con Legge n. 68/2014, il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni



Comune dell'Aquila

di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

RITENUTO

- Per le ragioni che precedono, di provvedere alla riconferma delle aliquote TASI per l'esercizio 2017, nelle misure di cui in premessa;

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Sul presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale;

VISTI

- Le Leggi nn. 232/2016, 208/2015, 190/2014 e 147/2013;
- I D.L. 78/2015, convertito con Legge 125/2015, D.L. 16/2014, convertito con L. 68/2014, D.L. n. 16/2012, convertito con L. 44/2012 smi e D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011;
- I D.Lgs. n. 23/2011, n. 267/2000 e n. 446/1997 smi;
- Visto il vigente Regolamento comunale IUC;
- Le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 34/2016, 81/2015, 75/2015 e 86/2014;
- Gli ulteriori pareri di legge;
- la delibera n. 75 del 1.3.2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Risorse Finanziarie e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalla scheda che si allega;
- Il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 15.3.2017 prot. 28605 allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare in data 21.3.2017 giusta dichiarazione resa dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed in virtù di quanto all'uopo stabilito dai commi 669 e ss, dell'art. 1, della Legge 147/2013 smi,



Comune dell'Aquila

- Di provvedere alla riconferma delle aliquote TASI per l'esercizio finanziario 2017, come di seguito riportate, e ciò sia pur alla luce della riduzione del trasferimento erariale straordinario riconosciuto all'Ente Locale a fronte delle minori entrate e delle maggior spese per la corrente annualità, oltre che del costo dei servizi alla cui copertura risulta destinata la TASI, a fronte invece del minor gettito connesso alla esenzione di cui all'art. 1, comma 448, Legge 190/2014, e precisamente:
 - Aliquota unica 2,5‰
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0‰
- Di dare mandato al Settore Risorse Finanziarie, all'adozione degli atti necessari e conseguenti all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione, disponendone nel contempo la trasmissione alla Segreteria Generale ed allo stesso Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 20

consiglieri votanti n. 19

astenuto n.1 Daniele

voti contrari n. 2 (Di Cesare, Mancini).

voti favorevoli n. 17 (Benedetti, Cimoroni, Di Nicola, Durante, Ferella, Giorgi, Ianni, Ludovici, Masciocco, Mucciante, Nardantonio, Padovani, Palumbo, Perilli, Salem, Santilli, Spacca).

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Carlo Pirozzolo)

IL PRESIDENTE

(Avv. Carlo Benedetti)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 36 del 20/3/17
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Città dell'Aquila
Prot n° 0028605 del 15/03/2017


INTERNA

Al Settore Affari Generali e Istituzionali

Ufficio Consiglio Comunale

In allegato si trasmette il parere richiesto sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Tributo per servizi indivisibili (TASI). Fissazione aliquote per l'anno 2017".

Il Presidente del Collegio



COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Tributo per servizi indivisibili (TASI). Fissazione aliquote per l'anno 2017".

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- Vista la richiesta di cui all'oggetto prot. 0026993 del 13.03.2017;
- Vista la delibera di G.C. n. 75 del 01.03.2017;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale;


Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente: "Tributo per servizi indivisibili (TASI). Fissazione aliquote per l'anno 2017".

L'Aquila 15 marzo 2017

Bruna Battista

Roberto Cutracci

Claudio Broccolini





ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 36
IL SEGRETARIO

30/3/17
IL DIRIGENTE



Comune dell'Aquila

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30-3-2017

Oggetto: *Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Fissazione aliquote per l'anno 2017.*

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

L'Aquila, 1 marzo 2017

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Fabrizio Giannangeli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

L'Aquila, 1 marzo 2017

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Fabrizio Giannangeli



**Punto n. 8 all'Ordine del Giorno: Tributo per Servizi indivisibili (TASI).
Fissazione aliquote per l'anno 2017.**

PRESIDENTE BENEDETTI CARLO

Chi è favorevole?

Si procede a votazione per alzata di mano.

2 contrari: (Mancini, Di Cesare)

1 astenuto: (Daniele).

Esito della votazione: Approvato.

PRESIDENTE BENEDETTI CARLO

Immediata esecutività.

Si procede a votazione per alzata di mano.

1 astenuto

Esito della votazione: Approvato.